

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1505

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BISAGNO, FOTI, TANTALO, ALLOCCA*Presentata il 13 marzo 1980*

Interpretazione autentica degli articoli 12 e 18 della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 aprile 1968, n. 475, per le farmacie non di nuova istituzione, ha previsto la facoltà del farmacista di trasferirne la titolarità a favore di altro farmacista titolare o dichiarato idoneo in un precedente concorso, estendendo tale facoltà agli eredi del titolare defunto ma limitando a un anno l'esercizio di tale facoltà (articolo 12). Con norma transitoria, poi, ha accordato al titolare dell'esercizio farmaceutico o ai suoi eredi il potere di trasferire a un farmacista iscritto all'albo professionale, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, la titolarità dell'esercizio della farmacia (articolo 18).

Nell'interpretazione delle richiamate disposizioni la giurisprudenza si è divisa sul significato da attribuire al termine « eredi » in favore dei quali è stata prevista la facoltà di disporre della titolarità dell'esercizio farmaceutico. Una corrente più

rigida, facendo leva sulla sola espressione letterale, assume che per eredi debbano intendersi soltanto i primi chiamati all'eredità, per vocazione legittima o testamentaria. Una seconda corrente, che ha inteso penetrare lo scopo autentico perseguito dal legislatore, ha ritenuto invece che per eredi debbano intendersi i discendenti a titolo ereditario del titolare della farmacia, non importa se in prima o in ulteriore vocazione.

Tale contrasto, che ha dato luogo a gravi ingiustizie, deve essere rimosso rendendo più chiara ed esplicita quella che sicuramente è stata la volontà legislativa, tradita dalla interpretazione restrittiva più sopra richiamata.

L'intento del legislatore, di sottrarre gli esercizi farmaceutici alla speculazione commerciale, si è accompagnato con l'intento di consentire ai titolari di tali esercizi di non perdere ciò che era stato il frutto della loro iniziativa. Il contem-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

peramento di tali diversi intenti, ai quali sottendono due ordini diversi di interessi, è stato realizzato dal legislatore mediante il riconoscimento, ai titolari di esercizi farmaceutici, del potere di disporre di tale titolarità, ma limitando tale potere a una triplice condizione: che la disposizione avvenga *una tantum*; che la disposizione avvenga entro un termine molto breve (un anno in via ordinaria, cinque anni in via transitoria e si verifichi in favore di farmacista iscritto all'albo professionale. Il legislatore ha così riconosciuto giusto che l'esercizio farmaceutico sia da trattare come un bene giuridico spettante al titolare dell'esercizio e che il titolare possa realizzarne il valore; nel contempo ha tutelato l'interesse pubblico limitando il potere di realizzazione nel tempo (introducendo cioè limiti perentori di decadenza) e nello spazio (introducendo cioè limiti perentori di circolazione, la legittimazione all'acquisto del solo farmacista iscritto nel relativo albo). Riconosciuto l'esercizio farmaceutico come un bene patrimonialmente valutabile, era pure logico estenderne la realizzazione finché esso non si fosse estinto per il decorso del termine di decadenza, ai successori a titolo universale del titolare, non avendo alcun senso che questo valore, di rilevanza patrimoniale, venisse meno per la morte del titolare.

E perciò la legge ha espressamente stabilito che la facoltà di alienazione spetta anche agli eredi del titolare. Ma proprio per la *ratio* di questo espresso riconoscimento, che a sua volta trae la sua

origine dal riconoscimento dell'esercizio farmaceutico come bene giuridico, vieta di limitare il potere di disposizione ai soli successori a titolo universale dell'originario titolare e a negarlo ai successori a titolo universale degli eredi del titolare, perché la medesima ragione che vale per i primi vale per i secondi ed eventualmente per gli ulteriori eredi. La consumazione del potere di disposizione, insomma, non si verifica per fatti di successione universale dal lato del titolare dell'esercizio farmaceutico, ma esclusivamente per fatti di disposizione a titolo particolare ovvero per decadenza a causa del termine perentorio stabilito dalla legge. Per il legislatore del 1968, dunque, il diritto di disposizione si trasmette ereditariamente ove nè l'originario titolare nè il suo erede abbiano consumato il potere di disposizione e ove il bene sia ancora in vita per non essersi consumato a causa della verifica del termine di decadenza.

La limitazione all'erede diretto non trova pertanto alcun sostegno nello scopo che ha inteso perseguire il legislatore, uno scopo che invece vuole esteso il potere di disposizione della titolarità dell'esercizio farmaceutico anche agli ulteriori successori a titolo universale.

Appare dunque opportuno che il Parlamento, possibilmente con procedimento abbreviato, chiarisca la portata e la volontà delle norme in premessa citate nel senso precisato con l'articolo unico di cui si propone l'esame e l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Agli effetti della applicazione dell'articolo 12, ultimo comma, e dell'articolo 18, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, gli « eredi », così in dette norme individuati, sono i successori a causa di morte del titolare di farmacia e gli aventi causa di essi a titolo ereditario. Resta fermo il termine di disponibilità per negozio tra vivi assegnato dalle norme citate ai predetti successori ed aventi causa a titolo ereditario.